

Pronta per il cdm la riforma delle società locali. Arriva l'amministratore unico

# Rivoluzione nelle partecipate

## Danno erariale per i manager, cancellate le scatole vuote

DI FRANCESCO CERISANO

**R**ivoluzione nelle partecipate pubbliche. Per i manager è in arrivo la responsabilità erariale per i danni (patrimoniali e non) cagionati agli enti pubblici partecipanti. E anche i rappresentanti degli enti nelle società risponderanno per danno erariale se hanno «colpevolmente» trascurato di esercitare i propri diritti di socio, «pregiudicando il valore della partecipazione». La galassia delle oltre 7.700 sarà drasticamente ridotta. La parola d'ordine sarà disboscare i rami secchi a cominciare dalle «scatole vuote», ossia quelle società che per più di tre anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio né compiuto atti di gestione. Entro un anno dalla riforma, esse verranno cancellate d'ufficio dal registro delle imprese. Sotto la mannaia potrebbero finire circa 3 mila micro-società che hanno un numero di dipendenti inferiore ai componenti del consiglio di amministrazione. Cda che diventeranno l'eccezione nella gestione delle partecipate, visto che la regola sarà l'amministratore unico. Ogni anno ciascun ente pubblico dovrà effettuare un monitoraggio dell'andamento delle società di cui detiene partecipazioni (dirette o indirette). Qualora vengano rilevate anomalie dovrà scattare la razionalizzazione, da attuarsi mediante fusione, liquidazione o cessione. Per esempio, i tagli saranno obbligatori dopo 4 bilanci chiusi in perdita su 5 esercizi (ma la regola non varrà per le società che gestiscono servizi di interesse generale) o per quelle prive di dipendenti oppure con un fatturato medio inferiore a una soglia minima ancora da definire.

A prevederlo è la bozza di decreto legislativo, che, in attuazione della legge delega di riforma della p.a. (legge 124/2015), riscrive le regole in materia di società partecipate, raggruppandole in un Testo unico organico. Il dlgs, pronto per il consiglio dei ministri del 15 gennaio, parla chiaro: non sarà possibile dare vita a una società per produrre beni e servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali dell'ente.

Le p.a. potranno costituire o acquisire partecipazioni in società esclusivamente per:

- produrre servizi di interesse generale;
- progettare e realizzare un'opera pubblica;
- realizzare e gestire un'opera in partnership con i privati;
- autoprodurre beni o servizi strumentali all'ente;
- svolgere funzioni amministrative;



Da ItaliaOggi del 6 ottobre 2015

- svolgere servizi di committenza ai sensi del Codice appalti.

Le partecipazioni non conformi ai paletti di cui sopra dovranno essere alienate. A questo scopo gli enti pubblici dovranno avviare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del dlgs, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente. La dismissione delle partecipazioni non conformi dovrà avvenire entro un anno dal monitoraggio. In caso di inadempienza il rapporto societario si intenderà estinto e il socio cessato avrà diritto alla liquidazione in denaro delle quote.

Paletti anche agli stipendi dei manager. Entro sei mesi arriverà un decreto con i criteri per determinare le remunerazioni degli amministratori che in ogni caso dovranno essere proporzionate alla qualifica professionale dei manager, all'impegno di lavoro richiesto e alle dimensioni della società. Una parte dello stipendio, in ogni caso, sarà commisurata ai risultati di bilancio raggiunti nell'esercizio precedente. «In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore», si legge nello schema di dlgs, «la parte variabile non potrà essere corrisposta».

L'altra novità per i mana-

ger riguarda la possibilità di essere chiamati a rispondere di danno erariale per i danni, patrimoniali e non, subito direttamente dagli enti pubblici partecipanti. La responsabilità erariale si aggiunge alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Per danno erariale potranno essere chiamati a rispondere anche i rappresentanti dell'ente pubblico, o comunque «i titolari del potere di decidere per esso» (quindi per esempio i sindaci) che «abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione».

Per le partecipate degli enti locali si prevedono regole ad hoc in caso di risultato di esercizio negativo. Come anticipato su ItaliaOggi del 6 ottobre 2015, le amministrazioni locali dovranno accantonare in un apposito fondo vincolato un importo pari alla perdita che non sia stata immediatamente ripianata. L'accantonamento dovrà avvenire in misura proporzionale alla quota di partecipazione e in pratica costituirà una zavorra che gli enti locali controllanti dovranno

accollarsi in caso di perdita.

Le somme torneranno disponibili solo quando le perdite verranno ripianate o nel caso in cui la partecipazione venga dismessa, o, ancora, la società venga posta in liquidazione. In sede di prima applicazione del decreto, si prevede un percorso graduale. Per gli anni 2015-2017 gli enti soci di società che hanno registrato perdite nel triennio 2011-2013 dovranno accantonare, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013, migliorato del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016. L'aver chiuso gli ultimi tre esercizi in perdita costituirà giusta causa per procedere alla riduzione del 30% dei compensi degli amministratori. Un risultato economico negativo per due anni consecutivi porterà alla revoca del management.



Il testo della dlgs sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## Dirigenti, assunzioni bloccate anche negli enti locali

Assunzioni di dirigenti bloccate in modo quasi assoluto per le pubbliche amministrazioni nel 2016, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

Sono le conseguenze dell'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016), che dal blocco delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali ha inteso trarre, da un lato, spazi per l'avvio del nuovo sistema degli incarichi dirigenziali di cui si occuperanno i decreti legislativi attuativi della legge 124/2015, dall'altro un contenimento della spesa complessiva di personale, capace in parte di concorrere al finanziamento delle esigue risorse disponibili per i rinnovi dei contratti pubblici.

Il blocco delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali non è a regime, ma limitato nel tempo. Esso, infatti, opera nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma Madia, nonché in attesa della completa attuazione della legge 190/2014, articolo 1 commi 422, 423, 424 e 425.

In attesa dei decreti attuativi e della sofferta ricollocazione dei dipendenti provinciali soprannumerari, l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 impone di rendere «indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015».

Rendere indisponibili i posti vacanti, significa sostanzialmente impedire che essi siano coperti, come se fossero can-

cellati dalla dotazione organica.

È per questa ragione che finché non si saranno avverate le condizioni indicate prima, il comma 219 impedisce assunzioni sia a tempo indeterminato, sia a termine. Infatti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 gli incarichi dirigenziali «a contratto», cioè a tempo determinato, vanno a coprire la dotazione organica. Dunque, se i posti vacanti sono resi indisponibili, questo vale tanto per la copertura a tempo indeterminato, quanto per gli incarichi a contratto.

La tagliola è particolarmente forte, tanto che gli incarichi dirigenziali conferiti a copertura dei posti da rendere indisponibili dopo il 15 ottobre 2015 e fino all'1/1/2016 cessano di diritto alla data dell'1/1/2016, con risoluzione dei relativi contratti. Il comma 219 fa salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, «sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico». Sono conferibili, ancora, gli incarichi assegnati anche dopo l'1/1/2016, «concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge».

Il comma 219 specifica che in ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo entro i posti disponi-

bili (tenendo conto, cioè, di quelli resi indisponibili). Di fatto, sarà possibile assegnare incarichi dirigenziali solo su nuove vacanze createsi nel corso del 2016.

Nella morsa imposta dalla legge ricadono in pieno anche regioni ed enti locali. Il comma 219 non lascia campo a dubbio alcuno, visto che ricomprende nel divieto tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, tra cui sono elencate appunto regioni ed enti locali.

Il riferimento nel comma 219 all'obbligo di rideterminare le dotazioni organiche previsto dal dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, riguardante le sole amministrazioni statali, non deve trarre in inganno. Non vale certo ad escludere regioni ed enti locali, ma solo a precisare che i posti vacanti sono quelli risultanti dalla rideterminazione, per quegli enti che l'abbiano realizzata.

D'altra parte, la conferma che gli enti locali debbono rendere indisponibili i posti vacanti dirigenziali è data dal successivo comma 224, che elenca categorie di personale escluso dal divieto del comma 219 (tra cui il personale non contrattualizzato), specificando che sono da escludere i dipendenti delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali. Se gli enti locali non fossero coinvolti nel divieto di cui al comma 219 tale precisazione non sarebbe stata necessaria. Pertanto, comuni e aree vaste non potranno effettuare assunzioni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, in quanto si tratta di contratti a termine entro la dotazione. Si può ritenere, invece, applicabile il comma 2 dell'articolo 110.

Luigi Oliveri